

# Le parole della disabilità e la “valutazione di base”. Luci ed ombre delle novità introdotte dal decreto 62/2024

## The Words of Disability and the “Baseline Assessment”. Lights and Shadows of the Changes Introduced by Decree 62/2024

MASSIMILIANO VERGA<sup>1</sup>

### Sommario

Il decreto legislativo 62 del 2024 rappresenta il cuore della riforma prevista dalla legge 227 del 2021, meglio conosciuta come *legge delega in materia di disabilità*. Tra le sue molteplici previsioni, sono contemplate anche una nuova definizione della “condizione di disabilità” e un significativo cambiamento delle attuali modalità relative al suo accertamento, laddove, in luogo delle procedure previste dalla legge 104 del 1992 (la nota *legge quadro*), viene introdotta la “valutazione di base”, che senza dubbio incarna un cambio di prospettiva maggiormente allineato ai principi sanciti dalla Convenzione Onu del 2006, ratificata nel nostro Paese nel 2009. In questo contributo si cercherà di dare rilievo agli apprezzabili aspetti formali che connotano queste “novità” legislative, tuttavia dando al contempo conto delle attuali criticità che sembrano segnare una preoccupante distanza tra gli intenti dichiarati dal legislatore e la loro concreta attuazione.

**Parole chiave:** condizione di disabilità; valutazione di base; linguaggio giuridico

### Abstract

The Legislative Decree 62 of 2024 lies at the core of the reform initiated by Law 227 of 2021, commonly known as the *Delegation Law on disability matters*. Among its many provisions, it introduces a new definition of “disability condition” and significantly changes the current procedures for its assessment. In contrast to the procedures outlined by Law 104 of 1992 (the well-known *Framework Law*), the decree introduces the concept of “basic assessment”, which undoubtedly marks a clear shift in perspective that aligns more closely with the principles established by the UN Convention

---

<sup>1</sup> Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano Bicocca. [massimiliano.verga@unimib.it](mailto:massimiliano.verga@unimib.it)

on the Rights of Persons with Disabilities of 2006, which Italy ratified in 2009. This contribution aims to highlight the notable formal aspects that characterize these legislative innovations, while also addressing the current challenges that reveal a concerning gap between the legislator's declared intentions and their actual implementation.

**Keywords:** Disability Condition; Baseline Assessment; Legal Language

## 1. Introduzione

In materia di disabilità, la legge 227 del 2021 (*Delega al Governo in materia di disabilità*)<sup>2</sup> ha rappresentato senza dubbio un passaggio istituzionale estremamente significativo per il nostro ordinamento, forse paragonabile soltanto all'approvazione della legge 104 del 1992<sup>3</sup> che, pur essendo stata oggetto di numerose modificazioni nel corso degli anni – e risultando, come si dirà, il principale terreno su cui sono chiamate ad impiantarsi proprio le novità introdotte dalla legge 227 – rimane comunque ad oggi, anche in virtù della sua natura di *legge quadro*, il cardine di ogni previsione in questo ambito.

Per sommi capi, la legge 227 prevede “la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità” (art. 1, comma 1) e, più nel dettaglio, al comma 5, delega appunto il Governo ad intervenire, “progressivamente nei limiti delle risorse disponibili”, tra gli altri, sui seguenti aspetti:

- a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato [...];
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità [...].

Con tutta evidenza, siamo di fronte ad una riforma dai profili certamente ambiziosi, per quanto necessari ed attesi, soprattutto alla luce della cogenza della Convenzione Onu del 2006 (ratificata dal nostro Paese nel 2009 con la legge 18)<sup>4</sup> e dell'insoddisfacente adeguamento alle sue previsioni che, anche

2 Di seguito, legge 227 o *legge delega*.

3 Rubricata *legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*. Di seguito, legge 104 o *legge quadro*.

4 Di seguito, Convenzione Onu.

nella sua cornice formale, fino al 2021 caratterizzava una buona parte del panorama normativo italiano.

Nelle pagine seguenti ci si soffermerà, in particolare, sul decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62<sup>5</sup> – il vero e proprio cuore della riforma prevista dalla *legge delega* – e, ancor più nello specifico, da un lato, sulle novità linguistiche introdotte dal Governo, a partire dalla “definizione della condizione di disabilità” e, da un altro lato, sulla “valutazione di base”, che rappresenta una previsione altrettanto innovativa e che mira a stravolgere l’attuale procedura di accertamento dell’handicap, così come disciplinata dalla legge 104.

Come si avrà modo di osservare, si tratta di cambiamenti estremamente rilevanti proprio in ragione del fatto che ambiscono a modificare radicalmente sia il lessico giuridico dell’intero assetto normativo in materia di disabilità<sup>6</sup>, sia le modalità di riconoscimento/accertamento<sup>7</sup> della condizione di disabilità e delle relative “necessità di sostegno”, in un’ottica di semplificazione procedurale e, appunto, in ottemperanza a quanto sancito dalla Convenzione Onu.

Già in questa sede introduttiva occorre tuttavia anticipare che se, da un lato, risulta certamente apprezzabile, sebbene parziale, l’allineamento formale del decreto 62 alle previsioni della *legge delega*<sup>8</sup>, da un altro lato paiono

---

5 Rubricato *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*. Di seguito, decreto 62 o *decreto disabilità*, come non di rado viene ribattezzato.

6 Ad eccezione dell’art. 38 della Costituzione – “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale [...] Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale [...]” – sul quale, come è noto, si può intervenire nel rispetto di procedure (fortunatamente) più complesse. Sotto questo profilo, occorre ricordare che l’attuale Ministra per le disabilità ha più volte palesato l’intenzione di intervenire anche in questo ambito. A questo proposito, sia consentito osservare che se, per un verso, pare un auspicio coerente con lo spirito che anima la riforma in esame, per un altro verso è lecito nutrire non poca preoccupazione ogni qualvolta venga manifestato il desiderio di mettere mano alla nostra carta costituzionale.

7 Si segnala che questi due termini ricorrono nel testo del decreto 62 alla stregua di sinonimi, che tuttavia non sono.

8 È opportuno segnalare, sebbene a titolo d’inciso, un preoccupante “vuoto” in merito ai Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore delle persone con disabilità, richiamati all’art. 2, comma 2, lettera *b*), della legge 227 e più volte annunciati nei mesi successivi alla sua approvazione, sia attraverso le dichiarazioni della Ministra per le disabilità, sia, più in particolare, nel *Comunicato stampa n. 57* del Consiglio dei ministri (2023), nel quale viene data notizia dell’approvazione, in sede di esame preliminare, di un decreto legislativo rubricato *Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227*. Alla questione, nella sua formulazione definitiva, il decreto 62 dedica però solamente un timido cenno ai commi 2 e 3 dell’art. 37, nei quali non sembra comunque potersi rilevare un richiamo esplicito alla centralità delle prestazioni *per le persone con disabilità*.

piuttosto evidenti alcune criticità che, sul piano sostanziale, allo stato attuale stanno rendendo particolarmente tormentata la piena attuazione delle suddette previsioni e che destano non poche perplessità anche nell'ottica della loro implementazione futura.

Per un verso, infatti, non è inopportuno sottolineare la tuttora concomitante assenza di criteri – con ogni probabilità, oggetto di un successivo, seppur tardivo, decreto<sup>9</sup> – che consentano non soltanto di rendere di fatto operative le nuove modalità in materia di accertamento, ma anche di convertire gli accertamenti pregressi nel nuovo linguaggio chiamato a definire, usando la terminologia tuttora vigente, i “livelli di gravità”.

Per un altro verso, non può essere taciuto il fatto che il decreto in esame – che inizialmente (art. 33) contemplava una fase sperimentale per tutto il 2025 e che vedeva coinvolte solamente nove province italiane<sup>10</sup> – è stato recentemente modificato con la legge 15 del 21 febbraio 2025<sup>11</sup>, che all'art. 19-quater ha prorogato di un ulteriore anno il termine della sperimentazione, individuando nel 2027 l'inizio della piena operatività delle sue previsioni, oltre ad estendere il numero sia delle province coinvolte (saranno 20 a partire dal 30 settembre 2025), sia delle patologie sulle quali sperimentare, “tenendo conto delle differenze di sesso e di età”, le nuove procedure in fase di valutazione, con riferimento ai criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche che, appunto, vanno a sommarsi a quanto già previsto dal precedente decreto 71, che all'art. 7 bis contemplava *soltanto* i disturbi dello spettro autistico, il diabete di tipo 2 e la sclerosi multipla<sup>12</sup>.

---

Sempre in questa sede, è altrettanto necessario rimarcare come il decreto 62 non contempli la nozione di “deistituzionalizzazione” che, al contrario, compare nella *legge delega* (art. 2, comma 2, lettera c), punto 12).

9 Il riferimento alla necessità di individuare questi criteri, tramite un “regolamento [...] da adottare entro il 30 novembre 2024” (sic), è esplicitata all'art. 12, comma 1, del decreto 62, non a caso rubricato *Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF*. Di “tabelle” si parla esplicitamente anche al comma 2, lettera e), con riferimento all'accertamento dell'invalidità civile.

10 Così come definito all'art. 9 del successivo decreto 71 del 31 maggio 2024, rubricato *Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca* e convertito con la legge 106 del 29 luglio 2024.

11 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.*

12 La proroga della fase sperimentale è stata accolta con una certa sorpresa, dalla quale è scaturito un interessante dibattito, sebbene quest'ultimo abbia trovato spazio quasi esclusivamente all'interno dei forum frequentati dagli addetti ai lavori. Per un verso, forse inconsapevolmente, la proroga in esame ha tuttavia costretto i vari interlocutori a prendere una posizione, delineando così uno scenario che, ancora una volta, lascerebbe intendere che in tema di diritti delle persone con disabilità non vi sia un fronte comune, neppure tra le perso-

## 2. Dalla persona handicappata alla persona con disabilità

Nel nostro ordinamento attualmente convivono molti termini per nominare o, meglio, connotare quelle che oggi, con una locuzione che si ritiene preferibile, stiamo imparando a chiamare “persone con disabilità”. Si pensi a termini quali *invalido*, *incapace*, *inabile*, *disabile*, *minorato*, *handicappato*, ovvero un insieme di vocaboli che per decenni hanno caratterizzato e caratterizzano non soltanto il linguaggio comune, ma rappresentano tuttora il patrimonio lessicale di diverse leggi in materia di disabilità. La legge 104 è l'esempio più evidente e, del resto, non è casuale che il decreto 62 la consideri il suo principale ambito d'intervento. Ma, pur senza scomodare ancora il già richiamato art. 38 della Costituzione, si pensi anche alla legge 118 del 1971, che contempla le figure dei “mutilati” e degli “invalidi civili”, alla legge 18 del 1980, rivolta agli “invalidi civili totalmente inabili”, o alla legge 68 del 1999, che ha per protagonista la figura del “disabile” e del “portatore di handicap”.

Tuttavia, per quanto ampiamente adoperati, “questi termini sono rimasti a lungo privi di una vera e propria codifica concettuale: sono diventate nozioni giuridiche prese a prestito dalla medicina, dal senso comune, sono stati travasati [...] a categorie di persone con alcuni deficit” (Schianchi 2012, pp. 229-230). Si tratta cioè di termini che, se da un lato vanno osservati alla luce del contesto storico e sociale in cui sono nati (Arconzo, Leone 2021), da un altro lato sono stati a lungo usati quasi indistintamente per connotare condizioni personali differenti, senza alcuna riflessione critica sulla loro portata semantica.

Proprio sotto questo profilo, seppur succintamente, non è inopportuno prendere in esame due proposte tassonomiche offerte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità<sup>13</sup>, sia in virtù della centralità che assumono in materia di “valutazione di base” e “valutazione multidimensionale”, sia perché offrono una chiave di lettura delle trasformazioni linguistiche previste dal decreto 62.

La prima è rappresentata dalla nota classificazione ICD (*International Classification of Diseases*), giunta nel 2022 alla sua undicesima versione

---

ne direttamente interessate o che dovrebbero rappresentarle, ad esempio in sede associativa. Per un altro verso, con piglio altrettanto critico, sia consentito osservare che il differimento al 2027 per la piena attuazione delle previsioni del decreto 62 non risulta così sorprendente, essendo pienamente prevedibile. Non soltanto alla luce della complessità della riforma ma, più banalmente, anche soltanto a partire da quanto si è avuto modo di osservare nei mesi successivi l'entrata in vigore del *decreto disabilità*. Basti pensare, ad esempio, che gli operatori coinvolti, *in primis* i medici di base deputati alla compilazione del certificato introduttivo (che rappresenta il primo passo obbligatorio per la nuova procedura di valutazione), hanno iniziato il percorso di formazione soltanto nelle ultime settimane del 2024, ovvero pochi giorni prima dell'avvio della sperimentazione (all'epoca, ancora ferma a un anno).

13 Di seguito, OMS.

(ICD-11) e che nasce con un evidente scopo di tipo strumentale, essendo orientata ad offrire un insieme di criteri standardizzati che possano agevolare la progettazione e l'organizzazione delle politiche sociali in materia di sanità e disabilità. L'aspetto che in questa sede preme sottolineare è che l'ICD si concentra unicamente sulla patologia/menomazione, isolandola dal contesto sociale. Con un semplicistico slogan, per l'ICD la disabilità coincide con la patologia/menomazione.

La seconda proposta tassonomica (del 2001) è conosciuta nella nostra lingua come *Classificazione Internazionale del funzionamento, disabilità e salute* e, non di rado, ricordata semplicemente con il suo acronimo ICF. Senza indugiare a lungo anche su questa nuova classificazione, è tuttavia necessario mettere a fuoco il suo radicale cambio di prospettiva nella rappresentazione della disabilità, che sostanzia un approccio di tipo biopsicosociale e che, in buona misura, capovolge la prospettiva del precedente approccio di tipo medico che caratterizza l'ICD.

Nell'ottica dell'ICF, infatti, l'attenzione non è più rivolta solamente alla menomazione, ma alla relazione tra le condizioni di salute di una persona (non necessariamente con una menomazione "certificata"), le sue condizioni di vita e il contesto ambientale in cui la medesima persona si trova. Detto altrimenti, mentre per l'ICD la persona coincide con la sua menomazione, l'ICF pone la persona in relazione al contesto e agli elementi (fisici, culturali e giuridici) che lo caratterizzano, che possono risultare più o meno favorevoli, ovvero ostacolare o agevolare le capacità funzionali e la sua "piena partecipazione sociale", per dirla con una locuzione ricorrente nella Convenzione Onu. Con tutta evidenza, viene cioè introdotta una visione della disabilità *relativa*, laddove la cornice ambientale assume un ruolo centrale nel definire la portata della disabilità, in termini di "gravità" (per usare il linguaggio tuttora vigente della legge 104) o in termini di "necessità di sostegno" (secondo le previsioni del decreto 62).

Precisamente in quest'ottica, sebbene anche l'ICF non accantoni completamente la menomazione – correttamente, vien da dire, alla luce della sua delicata dimensione soggettiva che difficilmente può essere trascurata (Murphy 2017; Shakespeare 2017; Tarantino 2021; Lovece, Verga 2024) – lo sguardo rivolto alla natura multidimensionale della disabilità consente il superamento della *persona handicappata*, ovvero svantaggiata nella sua partecipazione sociale in nome della sua menomazione, appunto in favore della *persona con disabilità*, la cui partecipazione sociale è strettamente correlata *anche* alle condizioni ambientali, culturali e giuridiche in cui si trova.

Questa trasformazione, lungi dal risultare squisitamente terminologica, è parte integrante della Convenzione Onu, alla quale, come si vedrà di seguito, si richiama esplicitamente il decreto 62 proprio con riferimento sia alle novità linguistiche, sia alle nuove modalità di accertamento/riconoscimento della condizione di disabilità contemplate dalle sue previsioni.

### 3. Il “nuovo” linguaggio della disabilità

Come in parte si è già anticipato, il decreto 62 attua quanto previsto all’art. 1, comma 5, della legge 227, con specifico riferimento alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *b)*, al fine di “assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti”.

Per quanto attiene alle novità linguistiche introdotte dal decreto 62, occorre soffermarsi in particolare sulle finalità contenute nella già richiamata lettera *a)* – “definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore” – in relazione agli artt. 2, 3 e 4 del decreto in esame.

Per comodità espositiva, pare più proficuo partire dall’art. 4, precisamente dedicato alla *Terminologia in materia di disabilità*. Non prestandosi ad una sintesi, lo si riporta integralmente:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  - a) la parola: “handicap”, ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: “condizione di disabilità”;
  - b) le parole: “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “persona con disabilità”;
  - c) le parole: “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità”, ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera *b)* sono sostituite dalle seguenti: “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”;
  - d) le parole: “disabile grave”, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “persona con necessità di sostegno intensivo”.

Sorvolando sulla discutibile scelta dell’indicativo in luogo del congiuntivo (e sulla confusione tra “parola” e “locuzione”), l’art. 4 rappresenta certamente un cambiamento culturale significativo, in linea con quanto introdotto dall’ICF e, soprattutto, con quanto replicato dalla Convenzione Onu.

Con speciale riferimento alle prime due lettere dall’articolo in esame, da un lato viene infatti accantonata la convinzione che la disabilità coincida con una patologia (nei termini già segnalati in precedenza) e, da un altro lato, in misura altrettanto apprezzabile, viene formalmente rimosso un modello di abilità dal quale la persona con una o più menomazioni si discosta in quanto *dis-abile* o *diversamente* abile. Una concezione, quest’ultima, che in particolare nello scorso decennio era stata accolta alla stregua di una panacea linguistica in grado di azzerare ogni dinamica di inferiorizzazione in materia di disabilità, quando in realtà, se accolta, oltre a risultare francamente irrisoria, rischiava di amplificare ulteriormente la separazione tra

modelli di esistenze preferibili, avvalorando una prospettiva culturale marcatamente discriminatoria.

Sotto questo profilo, dunque, il *maquillage* lessicale previsto dal legislatore è sicuramente degno di nota. Tuttavia, con riferimento alle ultime due lettere dell'art. 4, non pare inopportuno segnalare almeno un elemento di criticità, sui cui risvolti occorrerà prestare molta attenzione quando le previsioni del decreto 62 troveranno piena implementazione.

Se per un verso, infatti, la rimozione della “gravità” e l'introduzione della “necessità di sostegno” risultano ancora una volta coerenti con l'idea che la partecipazione sociale delle persone con disabilità e il loro “pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali” siano indissolubilmente correlati alle condizioni ambientali (culturali e giuridiche, ma anche nei termini dei servizi offerti, ovvero dei “sostegni” previsti)<sup>14</sup>, per un altro verso, ad oggi, non è dato sapere quali saranno esattamente i criteri chiamati a declinare le differenti intensità del sostegno previste dal decreto in esame. Un dettaglio non di poco conto, sia perché, come è già stato anticipato, rimane aperta la questione relativa ai verbali d'invalidità già esistenti (redatti sulla base della “gravità”) e che presumibilmente dovranno essere riconvertiti<sup>15</sup>, sia perché, se da un lato la gradualità del sostegno, misurata sulle peculiarità di ogni singola persona, consente di superare la prospettiva di interventi standardizzati e indistinti, da un altro lato non può però essere taciuta la preoccupazione che proprio questa modulazione – che chiaramente presenta maggiori margini interpretativi – possa tradursi in un espediente per rispondere, al ribasso, a discutibili scelte “di cassa”, lesinando sull'erogazione delle prestazioni e dei servizi. Una preoccupazione che non pare del tutto irragionevole, soprattutto se accompagnata dall'osservazione di quanto sta accadendo in questo frangente storico, ad esempio alla luce della mancata previsione dei *Livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità* (come si è visto, inizialmente contemplati dalla *legge delega*) e dell'ulteriore rinvio previsto per la piena implementazione del *decreto disabilità*, sui quali ci si è già soffermati.

Anche l'art. 2 si presta ad una duplice lettura. Riportandone un ampio stralcio, apprendiamo che il decreto 62 adotta le seguenti definizioni:

14 Sia consentito segnalare che la sostituzione della “gravità” pare incompleta già all'interno del decreto in esame. Tanto all'art. 5, comma 1, lettera h), quanto all'art. 24, comma 4, lettera b), si parla di “disabilità gravissima”, usando cioè una terminologia che proprio nelle previsioni del medesimo decreto dovrà essere sostituita (nel caso specifico, usando la dicitura “con necessità di sostegno intensivo di livello molto elevato”). Si tratta di una “svista” che evidenzia come alcune scorie culturali abbiano bisogno di altro tempo prima di scomparire.

15 Occorre segnalare che le disposizioni del decreto 62 garantiscono il mantenimento dei diritti già acquisiti, ovvero che sono “fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025” (ora, 2026), così come sancito all'art. 35, comma 2.

- a) “condizione di disabilità”: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri;
- b) “persona con disabilità”: persona definita dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto<sup>16</sup> [...];
- f) “profilo di funzionamento”: descrizione dello stato di salute di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture corporee, delle attività e della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata all’età, alla condizione di salute, ai fattori personali e ai determinanti di contesto [...];
- h) “sostegni”: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell’accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione, nonché per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in “sostegno” e “sostegno intensivo”, in ragione della frequenza, della durata e della continuità del sostegno [...];
- l) “valutazione di base”: procedimento volto ad accertare, attraverso l’utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell’accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato;
- m) “valutazione multidimensionale”: procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all’interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita [...].

Come si può osservare, con il decreto in esame vengono senza dubbio introdotte alcune definizioni del tutto nuove e particolarmente suggestive.

Senza riprendere quanto già detto sulla definizione di “persona con disabilità”<sup>17</sup> e rimandando al successivo paragrafo una breve analisi di quanto contemplato in materia di “valutazione”, in questa sede sono almeno tre gli aspetti che meritano attenzione.

Il primo è certamente l’impatto sulla legge 104, il cui art. 3, di fatto, verrà integralmente modificato<sup>18</sup>, a cominciare dalla rubrica che, in luogo di “Soggetti aventi diritto”, diventa “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni”. Più in particolare, i commi 1, 2 e 3 verranno sostituiti dai seguenti:

---

16 Si veda oltre.

17 Merita tuttavia segnalare che il legislatore aveva già introdotto questa “novità” linguistica. Si pensi alla legge 112 del 2016, così come a diverse leggi regionali. La novità del decreto 62, come si è visto, riposa soprattutto nella sua previsione di estendere a tutto il panorama legislativo la nuova terminologia esplicitata all’art. 4.

18 Si ricorda che le previsioni del decreto 62 entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2027.

1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della [...] (ICF) [...], individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici<sup>19</sup>.

Con tutta evidenza, si tratta di uno stravolgimento di natura non soltanto terminologica, ma che modifica la *legge quadro* sia nelle sue procedure in materia di “accertamento dell'handicap” (art. 4), sia, ancor più, nel suo significato più ampio all'interno del nostro ordinamento. È infatti difficile sostenere che le previsioni del decreto 62 non abbiano formalmente allineato la legge 104 allo spirito della Convenzione Onu, pur con le perplessità già manifestate in merito alla concreta attuazione dei sostegni e, più in generale, nonostante i leciti dubbi che questa fase transitoria e sperimentale lasciano presagire.

Il secondo aspetto degno di nota è il richiamo esplicito alla “interazione con barriere di diversa natura” quale elemento caratterizzante la “condizione di disabilità”, appunto da non ricondursi unicamente alla compromissione, nelle diverse forme che quest'ultima può assumere. Un aspetto che, per quanto declinato con termini diversi, è dato osservare anche con riferimento al “profilo di funzionamento”, laddove, oltre all'introduzione di un necessa-

---

19 Si ritiene utile riportare quanto previsto attualmente ai commi in esame:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

rio dialogo tra ICF e ICD, si afferma come il funzionamento debba essere correlato anche ai “fattori personali e ai determinanti di contesto”.

Infine, il terzo aspetto apprezzabile in materia di “sostegni” è dato dall’inciso in cui si enuncia la necessità di “contrastare la restrizione [della persona] nella sua partecipazione sociale”. Sebbene la lettera *b*) dell’art. 2 debba essere letta principalmente come strumento per comprendere che cosa siano i sostegni e come debbano essere graduati, il richiamo al contrasto alla restrizione in un’ottica di piena partecipazione sociale assume tuttavia una portata particolarmente significativa, a cominciare dalla constatazione che, salvo errori, costituisce un *unicum* in tutto il decreto 62. A dirla tutta, un caso isolato dai profili anche desolanti, ma che, proprio nell’ottica del progetto di vita “individuale, personalizzato e partecipato” – uno dei capisaldi del *decreto disabilità* – potrebbe rappresentare un eventuale ed ulteriore appiglio giuridico, anche in ragione di quanto previsto dalla Convenzione Onu e, soprattutto, di quanto più volte ricordato dal *Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità* in materia di deistituzionalizzazione<sup>20</sup>.

#### 4. La valutazione di base

Come si è detto poc’anzi, in ottemperanza alle sue finalità, tra le quali figurano il “riconoscimento della [...] condizione di disabilità” (art. 1, comma 1), il decreto 62 interviene radicalmente anche in materia di “accertamento dell’handicap”, così come attualmente previsto all’art. 4 della *legge quadro*, introducendo due nuove modalità di valutazione: la “valutazione di base” e la “valutazione multidimensionale”. Con una doppia finalità: da un lato, con l’obiettivo di semplificare la macchinosa procedura sino ad oggi vigente (o, per meglio dire, vigente fino a tutto il 2026, ad esclusione delle province e delle patologie contemplate per la fase sperimentale) e, da un altro lato, ancora una volta, nel tentativo di avvicinare le nuove previsioni legislative ai principi sanciti dalla Convenzione Onu.

In questa sede ci si soffermerà, in particolare, sulla prima modalità.

La “valutazione di base”, come è dato leggere all’art. 5, comma 1, “è il procedimento *unitario* volto al *riconoscimento* della condizione di disabilità definita dall’articolo 2, comma 1, lettera *a*), che comprende ogni *accertamento dell’invalidità civile* previsto dalla normativa vigente [...]”<sup>21</sup>. Ai fini delle riflessioni che si intende condurre, pur senza addentrarci in tutte le sue sfumature tecniche, giova comunque soffermarsi su almeno tre profili che caratterizzano questo nuovo procedimento.

---

20 Per evidenti ragioni redazionali, in questa sede non è possibile aprire un’ulteriore finestra sul tema. Sulle posizioni del Comitato Onu ci si permette di rimandare a (Lovece, Verga, 2024, pp. 63-84).

21 Corsivo non presente nel testo.

In primo luogo, pare opportuno riprendere quanto previsto al comma 3 del già richiamato art. 5, che chiaramente delinea come il nuovo processo valutativo si muova sui solchi tracciati dall'approccio biopsicosociale fatto proprio dalla Convenzione Onu e precisamente laddove viene previsto il ricorso combinato all'ICD, all'ICF e al WHODAS<sup>22</sup>.

Ai sensi del suddetto articolo, infatti, il procedimento di valutazione di base

è informato ai seguenti criteri:

- a) orientamento dell'intero processo valutativo medico-legale sulla base dell'ICD e degli strumenti descrittivi ICF, con particolare riferimento all'attività e alla partecipazione della persona, in termini di capacità dell'ICF;
- b) utilizzo, quale strumento integrativo e di partecipazione della persona, ad eccezione dei minori di età, del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti, nonché di ulteriori strumenti di valutazione scientificamente validati ed individuati [dall'OMS] ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute [...].

In secondo luogo, è altrettanto importante sottolineare come, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 2, della *legge delega* – ovvero “l'affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative” – il decreto 62 preveda un'unificazione delle attuali procedure, affidando all'INPS “la gestione del procedimento di base [...], in via esclusiva” (art. 9, comma 1).

In terzo luogo, non è irrilevante segnalare, da un lato, il superamento delle visite di rivedibilità e, da un altro lato, la previsione di un unico certificato che attesta la condizione di disabilità, “acquisito al fascicolo sanitario elettronico” (art. 6, comma 7) e che andrà a sostituire “a tutti gli effetti le relative certificazioni” (art. 13, comma 1).

Con buona evidenza, soprattutto agli occhi di chi ha avuto esperienza concreta del procedimento e delle modalità attualmente vigenti, il decreto disabilità introduce una serie di disposizioni dalla portata indiscutibilmente innovativa, in particolare nell'ottica della semplificazione delle procedure e

---

22 WHODAS 2.0 è uno strumento di valutazione della salute e della disabilità, sia a livello di popolazione, sia nella pratica clinica, sviluppato dall'OMS. Rileva il livello di funzionamento in sei domini:

Dominio 1: Attività cognitive – comprendere e comunicare.

Dominio 2: Mobilità – muoversi e spostarsi.

Dominio 3: Cura di sé – provvedere all'igiene personale, vestirsi, mangiare e stare da soli.

Dominio 4: Relazioni interpersonali – interagire con altre persone.

Dominio 5: Attività della vita quotidiana – prendersi cura della casa e della famiglia, lavorare e andare a scuola/università.

Dominio 6: Partecipazione – prendere parte a iniziative della comunità, partecipare alla vita sociale e svagarsi.

della auspicata centralità riconosciuta alla persona e ai suoi profili di funzionamento (un aspetto che caratterizza ancor più la valutazione multidimensionale finalizzata all’elaborazione del *Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato*).

E, in questa cornice apprezzabile, merita anche sottolineare la lodevole attenzione del legislatore in materia di accomodamento ragionevole, che chiaramente delinea (o, comunque, lascerebbe intendere) una sensibilità e una maturità al passo con i principi sanciti dalla Convenzione Onu<sup>23</sup>.

Tuttavia, pur facendo tesoro di queste ultime considerazioni, non ci si può esimere dal manifestare al contempo alcune preoccupazioni, in parte determinate dall’incertezza alimentata dalla fase di sperimentazione che stiamo storicamente attraversando, in parte dovute ai vuoti normativi che ancora oggi, nonostante le previsioni del decreto in esame, caratterizzano il nostro panorama giuridico e in parte, infine, strettamente correlate proprio al linguaggio del medesimo decreto, che in più occasioni pare scivolare proprio laddove ambisce a puntare i piedi nell’affermare le proprie previsioni.

## 5. Conclusioni

Il decreto 62 introduce una serie di “novità” di indubbio interesse, sia sotto il profilo del linguaggio, sia sotto quello delle procedure di valutazione. Tuttavia, anche in ragione di quanto si è affermato poc’anzi, allo stato attuale emergono diverse perplessità che inevitabilmente anestetizzano il comprensibile entusiasmo che aveva accompagnato la nascita e la successiva approvazione della riforma incarnata dalla legge 227.

a. Con riferimento al linguaggio, una prima riflessione riguarda la definizione della “valutazione di base” che, come si è visto, se da un lato *riconosce* la “condizione di disabilità”, da un altro lato *accerta l’invalidità civile*. Sotto questo profilo, in particolare, non ci si può esimere dal sottolineare come nel lessico giuridico del decreto 62 permanga quindi ancora quest’ultima locuzione che, a fronte delle previsioni mirate ad abolire altri termini non più adeguati allo spirito della Convenzione Onu, appare come una scelta indubbiamente incoerente rispetto alle intenzioni formali della *legge delega*. E in quest’ottica, se per un verso tale scelta può forse essere giustificata alla luce dell’intento di non smarrire la compo-

---

23 L’accomodamento ragionevole è contemplato all’art. 17 del decreto 62. Tra le sue previsioni, al comma 1, si integra la legge 104, inserendo un significativo art. 5-bis: “Nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e *tempestivo* esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l’accomodamento ragionevole [...] individua le *misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati*, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato”. Corsivo non presente nel testo.

nente oggettiva che dovrebbe caratterizzare gli esiti della “valutazione di base” – nonché di non stravolgere un istituto consolidato attorno al quale ruotano, attualmente, numerose pratiche previdenziali – per un altro verso, pur comprendendo le difficoltà nell’individuare termini o locuzioni sostitutive, occorre tuttavia riconoscere come proprio uno dei punti più innovativi del *decreto disabilità* conservi al suo interno un approccio di “vecchio stampo” che, di fatto, esprime giuridicamente un giudizio di valore, equiparando la presenza di una menomazione ad una minore (o nulla) validità della persona, chiaramente in una prospettiva di *dis-utilità* sociale ed economica.

- b. Una seconda riflessione concerne la questione, già accennata, relativa all’attuale mancanza di criteri che consentano di mettere in dialogo le “nuove” previsioni in materia di intensità di sostegno con le “vecchie” percentuali di gravità, tanto con riguardo alle condizioni di disabilità già accertate, quanto con riguardo a quelle in procinto di esserlo. Un tema, tra l’altro, che risulta amplificato anche con riferimento all’integrazione del WHODAS in fase valutativa, la cui adozione, se da un lato sembrerebbe sostanziare la volontà di porre maggiore attenzione al funzionamento (e non agli eventuali limiti) delle persone con disabilità, da un altro lato non è esente, a sua volta, da criticità. Anche in questo caso, infatti, non è stata ancora affrontata la questione su “come includere al meglio le informazioni sul funzionamento acquisite dal WHODAS 2.0 nel sistema di valutazione della condizione di disabilità che prevede anche l’uso delle tabelle medico-legali” (Pesaresi 2024, p.8). Vale a dire, non è ancora stato individuato un criterio che consenta di tradurre i risultati che emergono dal WHODAS in quello che, stando al linguaggio giuridico vigente, viene definito come grado di invalidità, dal quale, come è noto, dipendono appunto i benefici, le prestazioni e i servizi, ovvero i sostegni e la loro intensità, per dirla secondo il decreto 62.
- c. Una terza riflessione ha come destinatario il ruolo dell’Inps. Sotto questo profilo, è sicuramente lodevole l’unificazione delle procedure valutative in luogo dei differenti “percorsi” attualmente previsti. E, in linea teorica, anche “l’affidamento a un unico soggetto pubblico dell’esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative” può essere accolto positivamente. Tuttavia, anche su questo fronte, è lecito nutrire almeno due perplessità. In primo luogo, si tratterà di verificare se l’Inps sarà in grado, in tempi ragionevoli e nonostante la dilazione al 2027, di gestire questa ulteriore incombenza, che va a sommarsi a tutte le competenze che ha acquisito nel corso degli anni. A tal proposito, occorre segnalare che proprio negli ultimi mesi l’Inps ha emesso diverse circolari informative, certamente apprezzabili in un’ottica di trasparenza comunicativa ma che, al contempo denotano una chiara ammissione di debolezza in questo frangente. In secondo luogo, pare evidente che questo ulteriore incarico

affidato all’Inps debba essere valutato anche in termini economici, laddove, come lo stesso decreto 62 prevede all’art. 9, comma 6, si impone un ampliamento dell’organico, sia medico, sia amministrativo, alla cui copertura, in termini di oneri, si provvede ai sensi dell’art. 34, ovvero mediante una “corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”. Considerando che quest’ultimo, dal 2023, ammonta a 350 milioni di euro annui e che gli oneri derivanti dal suddetto art. 9 (più altri oneri contemplati nel *decreto disabilità*, anche questi coperti finanziariamente alla stregua dell’art. 9) ammontano ad oltre 270 milioni di euro, pare piuttosto evidente che in larghissima misura il Fondo servirà per coprire le spese della “nuova” macchina organizzativa e gestionale, e non per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità. Un aspetto che si ritiene superfluo commentare ulteriormente.

- d. Una quarta riflessione discende da quanto si è accennato in materia di non rivedibilità e da altre due interessanti novità introdotte nella “valutazione di base”. Cominciando da queste ultime, in primo luogo è certamente meritevole l’introduzione di un certificato che attesta la condizione di disabilità, che andrà a sostituire lo sgradevole *verbale di invalidità* attualmente in vigore. Senza ulteriori commenti, l’idea che l’invalidità debba ancora essere messa a verbale, al pari di un’infrazione, rimanda ad una concezione della colpa che si auspica possa essere finalmente superata. In secondo luogo, è degno di nota quanto previsto all’art. 7 in merito *all’efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base*, che, per le “persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali” (comma 1), riconosce la possibilità di accedere alle prestazioni socio-sanitarie anche prima della conclusione dell’accertamento. Sorvolando sul “ritorno” della *gravità* anche in questo articolo – e comunque ricordando che anche i criteri per individuare dette compromissioni, come indicato all’art. 12, comma 2, lettera l), non sono ancora stati definiti – si tratta di una previsione che senza dubbio presta maggiore attenzione alle situazioni di particolare fragilità e nelle quali la variabile temporale non di rado è decisiva. Per quanto concerne invece il superamento della rivedibilità<sup>24</sup>, si tratta di una questione che si presta ad una duplice lettura. Per un verso, infatti, verranno meno tutte quelle umilianti e vessatorie situazioni a cui le persone con disabilità sono state sottoposte sino ad oggi, soprattutto nei casi in cui anche il più profondo afflato miracolistico non pare essere giustificato. Per un altro verso, tuttavia, non ci si può esimere dal considerare che l’attuale accertamento dell’handicap è non di rado l’esito di istanze sollecitate più volte e che, sotto questo profilo, l’introduzione di

---

24 Fermo restando il diritto della persona di richiedere una nuova valutazione (art. 14, comma 2). Si sottolinea “della persona” e non, come attualmente avviene, dell’ente certificatore.

un unico accertamento non rivedibile possa condizionare al ribasso le decisioni delle nuove *Unità valutative di base*.

Fatte salve queste perplessità, avviandosi alla conclusione, non pare tuttavia fuori luogo proporre succintamente almeno tre altre osservazioni critiche. La prima concerne il tema della sperimentazione. Con ingenuo sguardo socio-giuridico, è infatti lecito domandarsi quali siano le ragioni per cui, con i cittadini e le cittadine con disabilità, le leggi prima si sperimentano e poi (eventualmente) si applicano<sup>25</sup>. Detto diversamente, la scelta del legislatore di prevedere una fase sperimentale di una legge che, a chiare lettere e proprio a partire dalle trasformazioni lessicali e procedurali previste, dichiara formalmente di voler restituire dignità alle persone con disabilità, non pare esente da desolanti contraddizioni.

La seconda osservazione riguarda il novero delle patologie selezionate per la suddetta fase sperimentale. Da un lato, non sembra irragionevole chiedere spiegazioni sulle ragioni di questa selezione e, da un altro lato, non ci si può comunque esimere dal sottolineare come il preciso riferimento alla disabilità connessa a queste patologie (fossero altre, il discorso non cambierebbe) sia in palese contraddizione con lo spirito e le previsioni della Convenzione Onu alla quale, tanto la *legge delega* quanto il *decreto disabilità*, fanno ripetuti ed espliciti richiami. Vale a dire, la centralità attribuita alla patologia non può che essere letta se non come un omaggio a quell'approccio medico-assistenzialistico che proprio le recenti disposizioni normative dichiarano formalmente di aver accantonato.

La terza osservazione nasce dal (giustificato) entusiasmo con cui è stata accolta la *legge delega*. Tuttavia, pur con tutta l'amarezza del caso, pare lecito segnalare che anche la riforma in atto, rivoluzionaria nei toni con cui viene presentata, deve comunque essere letta alla luce del contesto sociale ed economico che stiamo attraversando, alla stregua di ogni altro intervento legislativo. E, proprio in questa prospettiva, non è inverosimile affermare che non occorrono lenti socio-giuridiche particolarmente raffinate per osservare che, non soltanto nel nostro Paese, stiamo registrando una deriva decisamente preoccupante in materia di riconoscimento dei diritti umani. E non soltanto per le persone con disabilità.

Come si è già avuto modo di sottolineare, non risulta dunque così sorprendente che l'attuazione delle previsioni della *legge delega* proceda in maniera sincopata e si muova lungo sentieri non privi di contraddizioni.

---

25 Devo questa suggestione a Ciro Tarantino, in occasione di un suo intervento al convegno *Società, discriminazioni e "nuovi diritti"* (Modena, 4/5 ottobre 2024), dal titolo *Cosa ha partorito la montagna? Considerazioni sull'attuazione della legge delega in materia di disabilità*. In un successivo contributo (Tarantino 2025), il tema è stato più ampiamente ripreso e ha generato un ricco e significativo confronto pubblico.

Ad ogni buon conto, anche superando queste perplessità e facendo finta che i tempi siano finalmente maturi, non ci si può sottrarre dal rimarcare che anche le rivoluzioni non si improvvisano. E che la scelta, per quanto lodevole, di intervenire su una materia così delicata e complessa, avrebbe per lo meno richiesto una maggiore capacità organizzativa, previsionale e programmatica.

Allo stato dell’arte, occorre dunque constatare come i corpi e le menomazioni, anche quando sembrano uscire dalla porta del linguaggio giuridico, di fatto rientrano dalle finestre che il legislatore si è (forse) dimenticato di chiudere.

Quelle stesse finestre che anche quando il cielo sembra essere pieno di sole, vengono abbruttite con tendaggi pesanti per non far entrare la luce.

## Bibliografia

- Amoroso, D., (2024), La posizione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nell’ordinamento italiano, in Tarantino C., a cura di, *Il soggiorno obbligato. La disabilità fra dispositivi di incapacitazione e strategie di emancipazione*, Bologna, Il Mulino, pp. 275-302.
- Arconzo, G., (2020), *I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali*, Milano, FrancoAngeli.
- Arconzo, G., Leone, S., (2021), Disabilità e lessico giuridico. Il mutamento di prospettiva nell’ordinamento italiano, in Brambilla, M., D’Amico, M., Crestani, V., Nardocci, C., a cura di, *Genere, disabilità, linguaggio. Progetti e prospettive a Milano*, Milano, FrancoAngeli, pp.157-172.
- Curto, N., Marchisio, M.C., (2020), *I diritti delle persone con disabilità. Percorsi di attuazione della convenzione ONU*, Roma, Carocci.
- Franchini, R., (2024), *Il Progetto di Vita: verso la sperimentazione*, 19 giugno 2024, <https://lombardiasociale.it/2024/06/19/il-progetto-di-vita-verso-la-sperimentazione/> (consultato il 20 febbraio 2020).
- Lovece, A., Verga, M., (2024), *La vita indipendente per le persone con disabilità. Un diritto fondamentale*, Ledizioni, Milano.
- Magani, F., Merlo, G., (2024), Bloccati dalle procedure, in Tarantino C., a cura di, *Il soggiorno obbligato. La disabilità fra dispositivi di incapacitazione e strategie di emancipazione*, Bologna, Il Mulino, pp. 435-446.
- Marchisio, C.M., (2024), Il progetto personalizzato e partecipato, in Tarantino, C., a cura di, *Il soggiorno obbligato. La disabilità fra dispositivi di incapacitazione e strategie di emancipazione*, Bologna, Il Mulino, pp. 503-533.

- Murphy, R., *Il silenzio del corpo. Antropologia della disabilità*, Erickson, Trento 2017.
- Musio, A., (2018a), Differentemente. Per un'etica dell'accomodamento ragionevole, *Medicina e morale*, 6, pp. 641-652.
- Musio, A., (2018b), *A proposito di disabilità e 'accomodamento ragionevole'. Per un'analisi filosofico-morale*, <https://welforum.it/proposito-disabilita-accomodamento-ragonevole/> (consultato il 20 febbraio 2020).
- NUVIR, (2023), *Schema di decreto legislativo recante istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227*, [https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DLGS\\_DISAB\\_CABINAREGIA\\_VALAIR.pdf](https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DLGS_DISAB_CABINAREGIA_VALAIR.pdf) (consultato il 10 ottobre 2024).
- Pesaresi, F., (2024), *Il WHODAS 2.0: il nuovo strumento per la valutazione della disabilità*, [https://www.luoghicura.it/wp-content/uploads/2024/05/Pesaresi\\_Il-WHODAS-2.0\\_-il-nuovo-strumento-per-la-valutazione-della-disabilita\\_-logo.pdf](https://www.luoghicura.it/wp-content/uploads/2024/05/Pesaresi_Il-WHODAS-2.0_-il-nuovo-strumento-per-la-valutazione-della-disabilita_-logo.pdf) (consultato il 15 ottobre 2024).
- Piccione, D., (2023), *Costituzionalismo e disabilità. I diritti delle persone con disabilità tra Costituzione e Convenzione ONU*, Torino, Giappichelli.
- Portale Italiano delle Classificazioni Sanitarie, (2023), *WHODAS 2.0*, [http://www.reteclassificazioni.it/portal/\\_main.php?portal\\_view=public\\_custom\\_page&id=97](http://www.reteclassificazioni.it/portal/_main.php?portal_view=public_custom_page&id=97) (consultato il 10 ottobre 2024).
- Schianchi, M., (2012), *Storia della disabilità. Dal castigo degli dei alla crisi del welfare*, Roma, Carocci.
- Schianchi, M., (2021), Violenza simbolica e disabilità: alcune riflessioni su un concetto fuori legge, *Sociologia del diritto*, 2, pp. 99-110.
- Shakespeare, T., (2017), *Disabilità e società. Diritti, falsi miti, percezioni sociali*, Trento, Erickson.
- Tarantino, C., (2021), Vizio di forma. La disabilità come elemento sfuggente alla 'forma standard', *L'Altro Diritto*, 5, pp. 107-117.
- Tarantino, C., (2024), *Cosa ha partorito la montagna? Considerazioni sull'attuazione della legge delega in materia di disabilità*, intervento al convegno *Società, discriminazioni e "nuovi diritti"*, promosso da D&S e CRID, Modena, 5 ottobre 2024.
- Tarantino, C., (2025), *Il gioco del silenzio*, <https://informareunh.it/il-gioco-del-silenzio/> (consultato il 20 febbraio 2025)
- Verga, M., (2024), A chi lo chiedo? Proposta per un Punto Unico Informativo sui benefici, le tutele e i servizi a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari, in Tarantino C., a cura di, *Il soggiorno obbligato. La disabilità fra dispositivi di incapacitazione e strategie di emancipazione*, Bologna, Il Mulino, pp. 561-582.